



FRANCESCO IAZEOL
NOTAIO

Repertorio n. 2445/1781

del 10-03-2021

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo in

Benevento, al viale Mellusi n. 42, alle ore dieci e quindici.

AGENZIA DELLE
ENTRATE
DI BENEVENTO

Innanzi a me Dr. Francesco Iazeolla, notaio in San Bartolomeo in Galdo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

Registrato il 16/03/2021
al n. 2283 serie 1T

di Benevento e Ariano Irpino, è personalmente comparso:

FRANCIONE SALVATORE, nato ad Apice il 9 gennaio 1956, residente a Benevento, via Matilde Serao, n.1, cf.: FRN SVT 56A09 A328K.

Dell'identità personale del comparente e appresso detta qualifica io Notaio sono certo.

Costui mi dichiara di intervenire ed agire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e legale rappresentante della "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - LILT" Sezione Provinciale di Benevento, con sede legale in Benevento alla via Martiri d'Ungheria n. 21 - numero codice fiscale: 92001560629, e che a norma di legge e di statuto sociale è stata convocata per oggi, in questo luogo, alle ore dieci, l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 9 marzo 2021 alle ore diciannove e trenta, come lo stesso comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno



= Adozione nuovo statuto sociale così come disposto e approvato con Decreto Ministero della Salute in data 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il comparso Francione Salvatore, il quale verifica e mi dichiara:

- la presenza/assenza dei soci che risultano evidenziati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che io Notaio in un unico plico composto di due fogli per quattro facciate qui allego sub "A";

- la presenza/assenza dei membri del Consiglio Direttivo:

- Francione Salvatore, Presidente, presente

- Mostacci Antonella, Vice Presidente, assente;

- Di Santo Erica, Consigliere, assente;

- Feleppa Liberata, Consigliere, assente;

- Cognetti Carmelina, consigliere, assente;

- la presenza per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Marotti Manlio, Presidente, assente;

- Campagnuolo Vincenzo, assente;

- Molinaro Angelo, assente;

per i dati anagrafici si rimanda ai libri sociali.

- la regolarità delle convocazioni nei modi e termini di legge e di Statuto sociale.

Il Presidente consta e fa constatare che questa Assemblea e

regolata dall'art.12 del vigente statuto, allegato a mio rogito del 17 ottobre 2016 rep. n. 94051/22114 registrato a Benevento il 14 novembre 2016 n.8726; norma che prevede, per la seconda convenzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, quorum costitutivo libero, ossia qualunque sia il numero dei presenti, e l'approvazione a maggioranza dei presenti pertanto il Presidente dichiara validamente costituita e atta a deliberare in seconda convocazione quest'Assemblea, quindi mi richiede di fungere da segretario. Io notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'Assemblea si svolge nel modo seguente.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra all'Assemblea la necessità e obbligatorietà, quale atto dovuto previsto per legge, di adottare il nuovo statuto sociale, del quale poi dettaglia il contenuto, così come previsto a livello Nazionale e come vuole il Decreto Ministero della Salute in data 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106.

Dopo ampia discussione e raffronto tra il vecchio ed il nuovo statuto, messa ai voti la proposta, all'unanimità e con voto palese, articolo per articolo e voto finale sull'intero statuto, l'Assemblea,

delibera



- di adottare il nuovo statuto sociale che si compone di 34 articoli. Il testo è quello proposto dal Presidente e votato da quest'Assemblea.

Il Presidente mi consegna il testo integrale del nuovo statuto sociale che qui si allega sub "B" previa sottoscrizione, omettendo la mia lettura per dispensa del comparente col mio consenso.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore
Spese a carico della Sezione.

Si omette la lettura degli allegati per dispensa del comparente col mio consenso.

Io notaio ho letto al comparente che l'approva quest'atto scritto da me e persona di mia fiducia in due fogli per cinque facciate fin qui, sottoscritto alle ore dieci e cinquanta.

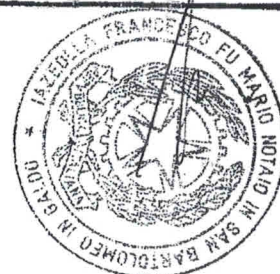
Firmato: Francione Salvatore - Francesco Iazeolla L.S.



TESSERAMENTO ANNO 2021

 ALL. 1
 2445/1781
 A

N.	COGNOME NOME	P.	N. TESS.
	FRANCIONE SALVATORE	P	595
2	FELEPPA LIBERATA	A	596
3	HOSTACCI ANTONELLA	A	597
4	DI SANTO ERICA	A	598
5	COGNETTI CARMELINA	A	599
6	ZOLLO IDA.	A	600
7	LA PECCERELLA VALERIA	P	601
8	BELLINI PRIMULA	A	602
9	CARBONE PIETRO ANTONIO	A	603
10	CAPASSO CLAUDIA	A	604
11	PEZZA MICHELE	A	605
12	DELLA VITTORIA SCARPATI VINCENZO	A	606
13	SCHIPANI TONIA	A	607
14	FURNO ILARI	A	608
15	DE CICCO GIOVANNA.	A	609
16	MAZZEO LONEDANA	A	610
17	PERUGINI IMMACOLATA	A	611
18	LEONE MARGHERITA	A	612
19	PASTORE AGATA	A	613
20	TIRELLI PATRIZIA	A	614
21	PERUGINI CINZIA	A	615
22	CORONA FRANCESCA	A	616
23	CAVUOTO LUCIA	A	617
24	PASSALACQUA MARIA	A	618
25	CORONA CLAUDIA	A	619
26	CALIANESE MARIA	A	620
27	BEATRICE DANIELA	A	621
28	TERUGGI SIMONA	A	622
29	MORGANELLA ROSANNA	A	623
30	ROTUNNO SONIA	A	624
31	PROCCACINI ANTONELLA	A	625
32	DE NOVELIS KATIA	A	626

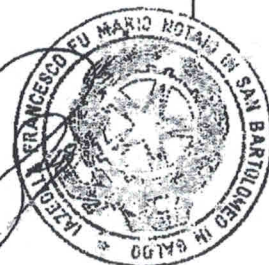




33	ROSSO MARIA	A	627
34	SIMONE ROSA	A	628
35	LOIANI JERONICA	A	629
36	MUCCI ALESSIA	A	630
37	ASCIONE LAURA	A	631
38	CASTALDO LUCIA BIANCA	A	632
39	ASCIONE LUCIA	A	633
40	NAPOLITANO CONCETTA	A	634
41	GIARDIELLO ASSUNTA	A	635
42	DIALLO ANTONIETTA	A	636
43	SARMENTE FEDERICA	A	637
44	NAPOLITANO MARIA	A	638
45	BONIELLO VILMA	A	639
46	DE SIENA ELENA	A	640
47	DIARGENIO RITA	A	641
48	CARUSO MARGHERITA	A	642
49	LAUDANNO CAMILLA	A	643
50	ALBANESE LUCIA	A	644
51	BLONDI CAMILLA LILIANA	A	645
52	BOCCARDO ALESSIA	A	646
53	MESSENE ALESSIA	A	647
54	MANGANO MARTINA	A	648
55	ROMANO MARGHERITA	A	649
56	DIARGENIO ROSANNA	A	650 652
57	GRANDE GERARDA	A	651 653
58	USANO ROSSIELLA	A	652 654
59	PARIBELLO MARIANA	A	653 655
60	FALGARANO ANNA	P	654 656
61	MANGANIELLO ANTONELLA	A	655 657
62	GIAMONARDO JESSICA	A	656 658
63	TROIA ISABELLA	A	657 659
64	DIARGENIO GIUSEPPINA	A	658 660

Francesca Calabrese

[Signature]





65	MAIELLA ANNA	A	661
66	CAUCCIO ANTONELLA	A	662
67	VERDINO ROSELLA	A	663
68	PERUCCINI GIOVANNA	A	664
69	ZUCCHERO ROSETTA	A	665
70	CESARANO MARIA	A	666
71	NICCHINIELLO MONICA	A	667
72	TUFO SARA	A	668
73	CAROBLANCO SONIA	A	669
74	CHIVICO FRANCESCA	A	670
75	NERUNO SARA	A	671
76	CARDILLO ANNAMARIA	A	672
77	DE VIZIO DANIELA	A	673
78	GENITO MARISA	A	674
79	COSTANTINO MARIA	A	675
80	MINUTO ELENA	A	676
81	PEUECCINI PATRIZIA	A	677
82	PEUECCINI ESTERINA	A	678
83	HELLU MAURIZIA	A	679
84	PAGLIUCA CARMELA	A	680
85	NUVO PATRIZIA	A	681
86	BOCCINO SIMONA	A	682
87	SPULZO GIULIA	A	683
88	IADANZA ANTONIETTA	A	684
89	PAGLIA SOPHIA	A	685
90	ZOTTI ELEONORA	A	686
91	RICCIO RITA	A	687
92	ROMANO FEDERICA	A	688
93	MARUETO ROBERTA	A	689
94	MARCANELLA ANTONIETTA	A	690
95	TADDEO MARIAGRAZIA	A	691
96	MAROTI MANLIO	A	692

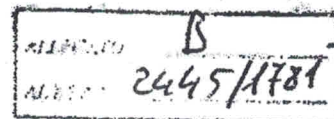




97	CAMPAGNUOLO VINCENZO	A	693
98	MOINARO ANGELO	A	694
99			695
100			696
101			697
102			698
103			699
104			700
105			701
106			702
107			703
108			704
109	CONVALIDA TESSERAMENTO ANNO 2021 COMPLESSIVI		705
110	N° 98 SOCI ISCRITTI DAL PERIODO 01/01/2021 AL		706
111	16/02/2021 GIUSTE TESSENE QUI ELENCATE E		707
112	CONFERIMATE ALI ATTI DI CUI SI PRECISA TESSENE		708
113	DAL N° 595 AL N° 694 IN ORDINE PROGRESSIVO.		709
114			710
115			711
116	COMPONENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO		712
117			713
118			714
119			715
120			716
121			717
122			718
123			719
124			720
125			721
126			722
127			723
128			724

LEGENDA : P = presente PD = presente fu delegato A = assente





LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Approvato con decreto del Ministro della salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Statuto

Pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 243 del 16 ottobre 2019.



STATUTO

"LEGA ITALIANA per la LOTTA contro i Tumori (LILT) APS-Sezione di BENEVENTO"

Art.1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs 117/17 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: " Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) APS-Sezione di Benevento", quale articolazione territoriale della LILT nazionale, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art. 2

L'Associazione provinciale ha sede in Benevento, Via Martiri D'Ungheria civico 21. Il Consiglio Direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, può istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

ART. 3

1.L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

ART. 4

1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

Francesco Leblond



4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).

- **Lettera a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **Lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lettera g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **Lettera h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

ART.5

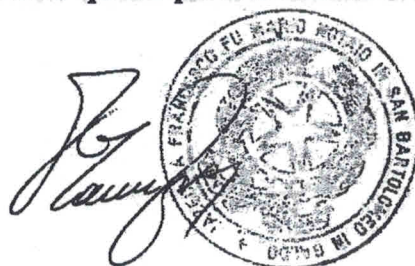
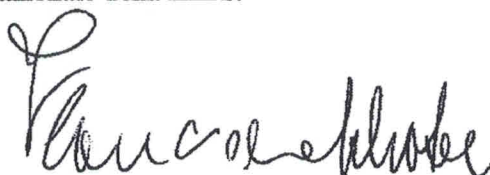
Categorie di soci e quota sociale

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- **soci ordinari**
- **soci sostenitori**
- **soci benemeriti**
- **soci onorari**

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.



4.L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5.L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6.I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7.L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

Flavio...

...



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

TITOLO TERZO

ART. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo Provinciale;
3. il Presidente Provinciale;
4. L'organo di revisione o controllo contabile di cui agli art. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

ART. 8

L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di controllo;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

ART. 9

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suoi impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

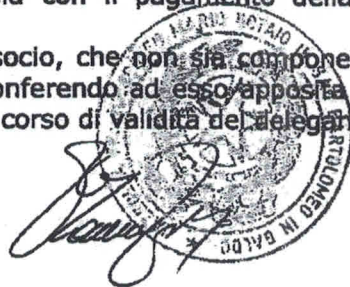
ART. 12 (Diritto di voto)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Francesco Baldo



ART. 13
(Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16
(Elezioni Consiglio Direttivo)

I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo

Handwritten signature: Giuseppe Lelidore

Handwritten signature: [Illegible]



altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali.

Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

ART. 17

(Consiglio Direttivo Provinciale)

L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante Legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

ART. 18

(Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)

Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

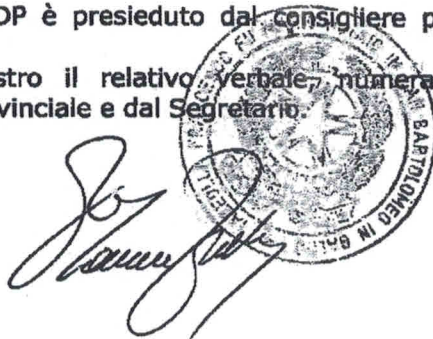
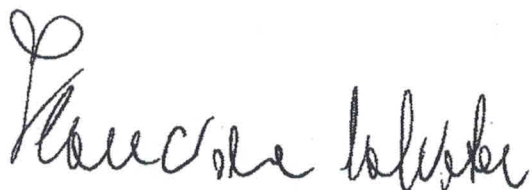
Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può avvalersi, al bisogno, di mezzi di telecomunicazione o video comunicazione.

Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.



ART. 20

(Cessazione del CDP)

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

ART. 21

(Poteri del CDP e del Presidente)

Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statuari.

A tal fine:

- attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;
- approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- elege il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;
- Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

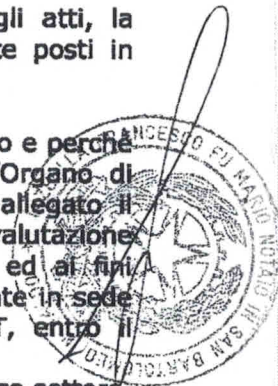
Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Stefano Lillo

Antonio



Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

ART. 22

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 24

(Coordinamento Regionale)

Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune Interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

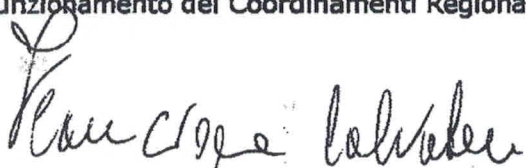
Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.



ART. 25
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- dal patrimonio vincolato a garanzia dei creditori;
- dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da donazioni e lasciti testamentari.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi dagli associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ricavi e proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

L'Associazione provvede agli scopi statuari:

- con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con le quote associative versate dagli associati;
- con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali

ART. 26
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Francesco Labo

[Signature]



Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio d'esercizio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione o il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 che devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo Provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione e in calce al rendiconto. Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo con il programma di attività che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno. Sia il bilancio d'esercizio che il bilancio di previsione dovranno essere trasmessi all'Organo di controllo per il parere ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo settore.

L'Associazione è tenuta, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 Codice Terzo settore a depositare, presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale entro il 30 giugno. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 27 **(Autonomia patrimoniale)**

L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

ART. 28 **(Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

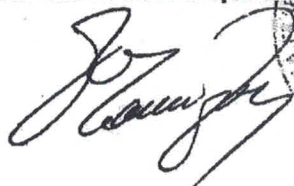
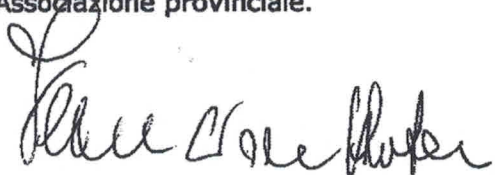
ART. 29 **(Trasparenza)**

Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.



ART. 30

(Libri sociali)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Provinciale. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità dell'associato, la legittimazione dell'associato richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, l'associato rivolge richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, l'associato ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

L'Associato che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

ART. 31

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, Infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

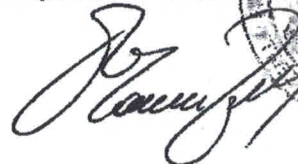
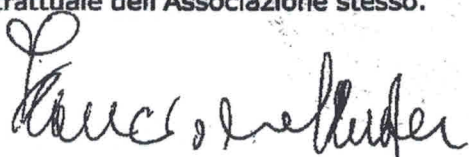
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 33

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stesso.



ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo settore e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lucrezia Binda

Francesco Fu Mario



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA

Certifico io sottoscritto *Francesco Fu Mario*, notaio in San Bartolomeo in Galdo, iscritto all'Albo dei Distretti Notarili riuniti di Bari, che la presente copia composta *5 N° 22*, è conforme all'originale.

Si rilascia per uso *Quirico D. C. D. S.*
San Bartolomeo in Galdo, li *17 Mayo 2021*

Francesco Fu Mario

